



**COMUNE DI SILVANO PIETRA**  
**PROVINCIA DI PAVIA**  
Via Umberto I°, 31 – 27050 SILVANO PIETRA (PV)

**ORDINANZA N. 05/2017**

**DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

**VISTO** il continuo ripetersi di deposito incontrollato di rifiuti su tutto il territorio comunale, *ed in particolare sulle aree in prossimità dei sovrappassi autostradali* si sono osservati casi di deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, provocando oltre che l'indecorosa immagine dell'ambiente urbano e rurale anche possibili spiacevoli inconvenienti di tipo sanitario;

**ATTESO** l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali;

**RICHIAMATO** altresì il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 che agli artt. 192, 255 e 256 dispone i divieti e prevede le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo oltre che nelle acque superficiali e sotterranee;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

**VISTO** il Regolamento di Igiene e Sanità vigente;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VIETA**

**L'ABBANDONO E IL DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE, ED IN PARTICOLARE SULLE AREE IN PROSSIMITA' DEI SOVRAPPASSI AUTOSTRADALI - NONCHE' L'IMMISSIONE DI RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE, ALLO STATO SOLIDO O LIQUIDO, NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE.**

**DISPONE**

Salva ed impregiudicata l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del citato D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla RIMOZIONE, ALL'AVVIO AL RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ED AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Che siano adottate le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti abbandonati entro e non oltre 15 gg dalla presente ordinanza, decorso tale termine si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, con comunicazione alla Autorità Giudiziaria competente.

Che per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti sul territorio comunale in particolare sulle aree in prossimità dei sovrappassi autostradali o li immette nelle acque superficiali o sotterranee **sia prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro**. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti di cui all'articolo 232-ter del D.lgs. 152/2006 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis del D.lgs. 152/2006, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Che a chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di **€ 500,00 (cinquecento/00)**, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».

Che nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

DISPONE altresì, agli Ufficiali ed Agenti di P.G. la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.**

**AVVERTE**

Ai sensi dell'art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, affissa nelle bacheche comunali, pubblicata sul sito Internet del Comune ed inviata al Comando dei Carabinieri Competente.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' 06/07/2017

**IL SINDACO**  
(F.to Luciano A. CALDERINI)